

Provincia Cagliari



COMUNE DI SILIQUA

REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DELLE TERRE CIVICHE

Premessa

L'esercizio degli usi civici nel Comune di Siliqua, fa riferimento alle seguenti disposizioni generali:

L. 16.06.1927 n.1766;

R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;

L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;

Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

Gli usi civici, appartengono ai cittadini residenti nel Comune di Siliqua

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità

1- Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994, le condizioni d'uso, godimento e fruizione degli usi civici da parte degli abitanti residenti nel Comune di Siliqua;

2- Mira a:

a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Siliqua;

b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;

c) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli;

d) Prevedere il pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al comune per le spese generali di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione e servizi necessari alla fruizione, uso e godimento dei beni.

e) L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico (da questo momento Bene civico e/o terre civiche), alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;

f) le forme di utilizzazione dei beni civici in forma non tradizionale, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del comune alle iniziative;

g) Gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;

h) Le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni di cui all'articolo 34 del presente regolamento, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

ART. 2

Godimento dei beni

1. Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.
3. Soddisfatta la richiesta dei residenti, possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dalla legge regionale 14 marzo 1994, n.12 e dalla legge nazionale 26 giugno 1927, n. 1766 e dal rispettivo regolamento 332/1928.

ART. 3

Competenze degli organi

1. I compiti di gestione dei terreni del territorio comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE DI TERRENI - USI TRADIZIONALI

ART. 4 - Canone

1- Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione agricoltura

2- La determinazione del canone scaturisce dal piano economico finanziario relativo ai costi di gestione e manutenzione dei beni del Demanio civico predisposto dalla Giunta.

L'uso non è gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia e di manutenzione.

La Giunta Municipale dovrà fissare con apposito atto deliberativo prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione i corrispettivi dovuti, facendo riferimento ai seguenti parametri:

- a capo e/o in base alla superficie concessa, per il pascolo del bestiame;
- in base alla sola superficie concessa negli altri casi.

Le tariffe potranno essere diversificate sulla base del grado di infrastrutturazione dell'area concessa effettuata dall'Amministrazione Pubblica (viabilità adeguata, presenza di acqua per scopo irriguo e/o potabile ed energia elettrica, vicinanza a vie di comunicazione principali), in base alla tipologia di utilizzo (coltivazioni erbacee o arboree, specie animali allevate, ecc...).

In assenza della deliberazione annuale continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente che, in ogni caso, dovranno essere aggiornate ogni triennio.

ART. 5

Requisiti per il diritto alla concessione per utilizzazioni tradizionali

1- I requisiti generali che i richiedenti la concessione di terreni comunali per usi tradizionali (pascolo e coltura) devono possedere sono i seguenti:

- a) Avere la maggiore età e non aver superato i 75 anni;
- b) essere coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale, reddito prevalente proveniente dall'attività agricola ai sensi della legge 9.5.1975 n.153 art. 112 comma 1;
- c) essere residente nel Comune di Siliqua da almeno 5 anni;

2. La richiesta di concessione, contenenti i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA, se trattasi di persona giuridica, e il luogo di residenza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
- b) Relazione economica in cui emerge la convenienza per la comunità residente;
- c) Frazionamento, su estratto di mappa, in scala (come richiesta dall'ufficio tecnico comunale) redatto da tecnico abilitato.

La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell' art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

3. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati, sempre in riserva di esercizio, con la stessa procedura della concessione (art. 16 L.R. 12 marzo 1994)

4. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.

5. Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici. In caso di revoca il Comune deve corrispondere al concessionario i mancati benefici della concessione stessa.

6. Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare apposito progetto esecutivo, dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel massimo rispetto ambientale, relazione socio-economica. Il progetto/i e le relazioni verranno sottoposti/e al parere (non) vincolante del responsabile del procedimento. Nel corso della

concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo e/o antieconomico.

7. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune. Se la variazione interessa un mutamento di destinazione dei beni civici occorre la preventiva autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna su richiesta del Comune (art. 17 L.R. 12/94).

8. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

9. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

10. La durata massima delle concessioni è di anni 10. Le concessioni verranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 6

Priorità nelle concessioni

1. I terreni sottoposti al diritto d'uso civico vengono assegnati con il seguente ordine di priorità:

a) residenza nel Comune;

b) I concessionari delle precedenti annate agrarie, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 (rientrano in questa categoria i figli di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che hanno perso il diritto per il raggiungimento del limite di età, a condizione che siano conduttori della stessa azienda familiare).

2. In caso di parità ha precedenza il richiedente con maggiore carico familiare;

3. In caso di ulteriore parità ha precedenza il richiedente più giovane;

4. In caso di ulteriore parità si procede con sorteggio.

ART. 7

1. I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e assentiti dal Servizio regionale per gli usi civici. Per le eventuali migliorie realizzate, al termine della concessione verrà corrisposta un'indennità.

In ogni caso tutte le operazioni realizzate sono a carico del concessionario e a termine della concessione vengono acquisite nel demanio civico.

ART. 8

Revoca concessioni

1. La concessione viene revocata nei seguenti casi:

- utilizzo dei terreni per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso;
- di cessione a terzi del lotto;
- di recinzione tra fondo e fondo permanenti;
- di ingombrare con detriti e pietrame i canali di scolo delle acque;
- di tagliare piante quali ad esempio, carrubo, leccio, olivastro, quercia da sughero, oleandro ecc;
- di frazionare il fondo;
- è fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque;

ART. 9

Domanda

1. Sia gli attuali occupanti che gli eventuali richiedenti devono inoltrare domanda scritta al Comune per richiedere la concessione, salvo disdetta o comunicazione di perdita dei requisiti.

ART. 10

Decesso del concessionario

1. Il decesso del concessionario comporta la decadenza della concessione. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 3° (terzo) grado purchè facenti parte dello stesso nucleo familiare ed abbiano i requisiti per l'assegnazione, il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

2. poiché la concessione può essere disposta anche a favore di società o cooperative costituite da soci residenti, lo scioglimento delle stesse comporta la decadenza della concessione al pari delle modifiche dell'assetto societario non preventivamente assentite.

ART. 11

Indirizzi produttivi

1. gli assegnatari si obbligano a seguire le direttive del Comune sugli indirizzi produttivi, le colture, la sistemazione dei terreni per un miglioramento della produttività e il rispetto dell'ambiente.

2. il piano di valorizzazione delle terre civiche conterrà le indicazioni di cui al comma 1.

ART. 12

Interesse pubblico

1. la concessione è soggetta a revoca se sussistono comprovati motivi di interesse pubblico sopravvenuti, la revoca, fatto salvo il caso dell'improrogabilità, necessità ed urgenza è disposta a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva, in tal caso competerà al concessionario un indennizzo pari al valore dei miglioramenti sussistenti e autorizzati, dedotte le somme rivalutate concesse quale contributo da Enti Pubblici.

TITOLO III LEGNATICO

ART. 13

Bisogno dei residenti

1. la concessione di fare legna è limitata ai bisogni dei soli residenti, è assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni civici prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.
2. l'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a € 500,00 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva, l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 14

Sospensione concessione

1. il responsabile del servizio usi civici può sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, al fine di attuare meglio la disciplina del legnatico prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

ART. 15

Uso civico di legnatico

1. Per l'esercizio del diritto di uso civico del legnatico, l'Amministrazione comunale approva la lista degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione comunale.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località e la data del prelievo.
4. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di assestamento forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola in tre forme:

a) raccolta a titolo gratuito di legna secca:

A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 5. Per tale utilizzo è richiesta la presentazione di istanza al responsabile del procedimento.

Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

b) assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, invia tutte le istanze alla Forestale che procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare .

c). Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.

ART. 16

1.E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio e verrà sanzionata secondo disposizioni.

2. Non ha diritto all'uso civico del legnatico il titolare o l'esercente di esercizi commerciali che usano legna per forni e caminetti di ristoranti e pizzerie

ART. 17

Zona di taglio

1. nella zona assegnata per legnatico le quote di bosco da utilizzare vengono attribuite dall'Amministrazione comunale mediante persona di fiducia del Comune o ditta incaricata ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico del rilascio dei buoni.

2. la vigilanza è garantita dal personale del Comune.

3. gli amministratori comunali ed i vigili di "motu proprio" o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici.

ART. 18

1. solo dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato e sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il carico della legna da ardere sui mezzi, senza superare la quantità massima assegnata.

2. al termine delle operazioni di carico, gli incaricati ritirano il buono legna e compilano la bolletta di transito che deve avere lo stesso numero d'ordine del buono legna.

3. gli assegnatari dei buoni ed i trasportatori nonchè il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'Autorità Giudiziaria, le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno.

ART. 19

Importo buon legna

1. ogni anno la G.C. stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art. 13 della L.R. 12/94.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

ART. 20

Concessioni per usi non tradizionali

1. Il consiglio comunale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, approva il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.12/94.

2. Il piano può prevedere che i terreni siano concessi ad Enti, Associazioni,, cittadini, singoli o associati, cooperative di servizi e di produzione, società tra i cittadini residenti e titolari del diritto stesso.

3. Il piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un piano di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate all'incremento agricolo, forestale, turistico e sostenibile e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.

4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:

- a) risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
- b) è stato autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura il mutamento di destinazione d'uso;

5. In presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale.

In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

6. Tutte gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.

La durata massima delle concessioni è di anni 10.

7. Forme di utilizzazione non tradizionali:

- a) gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
- b) gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
- c) gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti;
- d) gestione di punti di sosta per il turismo equestre;
- e) gestione attività turistiche: campeggio, stabilimento balneare, chioschi ecc;
- f) prelievo di ghiaia e pietre naturali;
- g) concessioni di aree per attività economiche coerenti con la vocazione del territorio;

Non è possibile autorizzare utilizzazioni non tradizionali senza piano di valorizzazione e recupero approvato, salvo per destinazioni di recupero ambientale e forestazione.

N.B. *Le utilizzazioni non tradizionali saranno previste dal Piano di Valorizzazione e devono essere approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.12/94*

ART. 21

Progetto

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulle opere da eseguire sul bene. Il progetto e la relazione verranno sottoposti al parere della Responsabile del procedimento e all'approvazione del Consiglio Comunale. .

ART. 22

Esclusioni

1. Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 23

Cessazione attività

1. In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al demanio civico senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

ART. 24

Sub concessione

1. E' vietato tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART. 25

Recinzioni

1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni

sono oggetto di apposita concessione comunale salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

TITOLO V

ART. 26

Fasce taglia fuoco

1. Dove è necessario le terre civiche dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotate di fasce taglia fuoco, e comunque pulite dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi (nonché alberate lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto).
2. Il Comune avrà cura, nel rilasciare le concessioni di evitare grandi accorpamenti di terreno, avendo cura che venga lasciata tra fondo comunale e fondo privato una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi pertanto la larghezza della fascia, deve essere determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.
3. Non potranno essere mai recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 27

Piante d'alto fusto

1. Le piante di alto fusto esistenti nel terreno civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale, se non concordato diversamente in convenzione, e il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

ART. 28

Beni Archeologici

1. Il concessionario del terreno civico è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione dei beni civici.

ART. 29

Inadempienze

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994, in relazione agli usi civici, il Comune può revocare la concessione, ed in particolare per:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione:
- sub concessione, anche parziale.
- mettere terreni a riposo al fine di usufruirne di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione.

ART. 30

Classificazione delle terre

1. La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminerio, per ortaggi e per pascolo, viene determinata secondo il sistema della Land Suitability Evaluation: l'analisi delle capacità d'uso dei suoli (secondo il sistema della *land capability classification*), l'analisi delle suscettività d'uso dei suoli (secondo il sistema della *land suitability classification*), valutazione dell'attitudine all'irrigabilità dei suoli (secondo il sistema della *land suitability for irrigation*) e tenendo conto del tipo di utilizzazione del territorio (*land utilization type* (LUT)).

2. - Bosco (Alto Fusto/Misto) -

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze locali. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

3. - Macchia Mediterranea -

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze locali. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

ART. 31

Forestazione

1. L'ordinamento colturale principale, di cui al decreto Commissariale di accertamento o alla determinazione di accertamento della Regione Sarda, potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati, dopo l'autorizzazione al mutamento di destinazione e correlativa sospensione dell'uso civico con delibera del Consiglio Comunale (art. 17 L.R.12/94).

2. Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone di cui all' articolo 32, al Comune spetta il 100% del legnatico. In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

ART. 32

Canone di concessione

1. La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli, il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.
2. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.
3. Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà all' apposito comitato.
4. Per le concessioni riguardante terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso dei terreni.
5. Tutte le spese conseguenti e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito, apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

ART. 33

Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita al responsabile del procedimento che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato. Tale giudizio è insindacabile.

Art. 34

Sanzioni - Violazioni e inosservanze

1. Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da €103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).
2. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima, In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

3. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'Ufficio sulla base della documentazione in atti.
4. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Art. 35

Impegni di spesa

1. I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n°332.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 36

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. I terreni sotto contratto di concessione devono essere adattati alla legge regionale 12 marzo 1994, n.12 in materia di usi civici.
3. In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso aggiornate e rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.03.1994, n°12 in materia di Usi Civici.

ART. 37

1. Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

ART. 38

1. gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.
2. qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene dal presente regolamento ma, altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

ART. 39

1. il responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
2. in caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.
3. il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

ART. 40

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 12 del 14.03.1994, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).